I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1853/78 DEL CONSIGLIO

## del 25 luglio 1978

## che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/77, occorre stabilire le norme generali per la concessione dell'integrazione per i semi di ricino, le modalità di controllo del diritto all'integrazione e le condizioni necessarie per stabilire il diritto all'integrazione alle quali devono soddisfare le imprese di trasformazione di detti semi e che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento occorre stabilire i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli su detto mercato ;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari, nonché i corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale ; che è tuttavia opportuno non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato ;

considerando che, in mancanza di quotazioni rappresentative e di offerte rappresentative dei semi di ricino, è necessario determinare il prezzo del mercato mondiale di tali semi a partire dal valore dei prodotti provenienti dalla loro trasformazione ; che, ove le offerte e le quotazioni dei semi di ricino sul mercato mondiale rischino di compromettere lo smercio della produzione comunitaria, occorre determinare il prezzo del mercato mondiale di tali semi sulla base del valore delle quantità medie di olio e di panelli, ottenute dalla trasformazione di tali semi, previa detrazione dei costi di trasformazione ; che, in caso di mancanza di corsi e di offerte per i semi, gli oli ed i panelli di ricino, occorre d'altra parte determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi al livello del prezzo d'obiettivo per detti semi ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di integrazione, il prezzo del mercato mondiale deve essere rilevato in un luogo di transito in frontiera della Comunità ; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività per l'importazione di detti semi ; che il luogo che meglio risponde a tale criterio è il porto di Rotterdam ; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere rettificate qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito in frontiera ;

considerando che occorre che le offerte e le quotazioni prese in considerazione siano rettificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo ;

considerando che per il buon funzionamento del regime di integrazione occorre precisare che l'aiuto è concesso, per la quantità esatta di semi di ricino raccolti e trasformati nella Comunità, alle imprese la cui contabilità permette di verificare la quantità di semi comunitari trasformati, se è stato presentato all'organismo competente nello Stato membro in cui i semi di ricino sono prodotti il contratto concluso tra l'impresa e i produttori ;

considerando che il diritto all'integrazione è acquisito al momento della trasformazione dei semi ; che, tuttavia, è opportuno prevedere che l'integrazione possa essere anticipata agli interessati prima della trasformazione ; che, al fine di evitare frodi, è neces-

([1]) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.

sario prevedere una garanzia destinata ad assicurare che il prodotto per il quale è corrisposta l'integrazione sarà trasformato ;

considerando che occorre disporre che gli Stati membri produttori e gli Stati membri nei quali i semi sono trasformati adottino le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione ; che detto controllo deve in particolare permettere di verificare il rispetto del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2874/77 ed evitare richieste d'integrazione ingiustificate ; che per detto controllo gli Stati membri interessati devono prestarsi mutua assistenza ;

considerando che è opportuno stabilire disposizioni particolari per assicurare il controllo dei semi trasformati in uno Stato membro diverso da quello in cui essi sono stati prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale per i semi di ricino è determinato secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Durante il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria il prezzo del mercato mondiale è determinato periodicamente. L'ultimo prezzo determinato in detto periodo è preso in considerazione per la fissazione dell'integrazione valida per il resto della campagna.

3. Per la determinazione del prezzo del mercato mondiale si tiene conto unicamente delle offerte su tale mercato relative alle consegne da effettuarsi durante il periodo di cui al paragrafo 2, nonché delle quotazioni relative alle consegne da effettuarsi durante lo stesso periodo, nelle borse importanti per gli scambi internazionali.

4. Il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto effettive, escludendo le offerte e i corsi che non possono considerarsi rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

*Articolo 2*

Qualora, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino, non vi siano offerte e corsi che possano essere presi in considerazione, detto prezzo è determinato a partire dalle offerte e corsi sul mercato mondiale o comunitario dell'olio e dei panelli di ricino. Al tal fine si tiene conto del valore dei quantitativi medi di olio e di panelli, ottenuti dalla trasformazione, nella Comunità, di 100 chilogrammi di semi di ricino, detraendo da detto valore un importo corrispondente ai costi di trasformazione degli stessi semi in olio e in panelli.

*Articolo 3*

Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi di ricino, non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi e sia inoltre impossibile accertare il valore dei panelli o dell'olio ricavati dai semi, il prezzo del mercato mondiale è uguale al prezzo d'obiettivo per i semi di ricino.

*Articolo 4*

Il prezzo del mercato mondiale è determinato per semi consegnati alla rinfusa a Rotterdam, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo.

Le offerte e i corsi non rispondenti alle condizioni di cui al primo comma sono adattati secondo necessità.

*Articolo 5*

L'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 è concessa, alle condizioni definite nello stesso articolo, per i semi di ricino raccolti e trasformati nella Comunità ai fini della produzione di olio.

*Articolo 6*

1. L'integrazione è concessa alle imprese di trasformazione dei semi di ricino

a) se, entro una data da determinarsi, un contratto che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2874/77 e a quelle da determinarsi conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo sia stato presentato presso l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro nel quale i semi sono prodotti ;

b) se hanno richiesto all'organismo competente di assumere il controllo dei semi nell'oleificio ;

c) se, ai fini del controllo del diritto all'integrazione,

   — tengono una contabilità di magazzino nella quale sono indicati, separatamente per i semi raccolti all'interno e all'esterno della Comunità, almeno i quantitativi e la qualità dei semi di ricino entrati nell'impresa, la data di entrata e il quantitativo di olio prodotto e uscito ;

   — forniscono all'occorrenza gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'integrazione.

2. Se i semi sono trasformati in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono prodotti, l'integrazione è concessa se l'impresa di trasformazione presenta all'organismo designato dallo Stato membro nel quale i semi sono trasformati un documento compilato a suo nome conformemente all'articolo 10, paragrafo 3.

*Articolo 7*

L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato chiede all'organismo competente di assumere il controllo dei semi nell'oleificio nel quale vengono trasformati.

*Articolo 8*

Il diritto all'integrazione sorge al momento della trasformazione dei semi per la produzione di olio. Tuttavia, l'integrazione può essere anticipata non appena i semi in questione sono stati messi sotto controllo, purché per la loro trasformazione venga costituita una garanzia.

*Articolo 9*

1. Si procede alla determinazione del peso dei semi di cui all'articolo 5, nonché al loro campionamento, al momento del loro ingresso nell'oleificio in cui vengono trasformati.

2. L'importo dell'integrazione è calcolato in base al peso, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità rilevate e quelle considerate per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo.

*Articolo 10*

1. Gli Stati membri produttori accertano la rispondenza del contratto alle condizioni previste.

2. Gli Stati membri produttori procedono al controllo per sondaggio sul posto dell'esattezza delle superfici indicate nei contratti presentati.

3. Nel caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nello Stato membro produttore viene compilato un documento che attesti la conformità del contratto alle condizioni richieste e che precisi che i semi indicati in tale documento possono beneficiare dell'integrazione.

4. Gli Stati membri nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei semi di cui all'articolo 5 controllano nell'oleificio l'entrata e la trasformazione di tali semi, onde garantire che beneficino dell'integrazione soltanto quelli che vi hanno diritto.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della loro applicazione, le disposizioni da essi adottate ai fini del controllo previsto al paragrafo 4.

*Articolo 11*

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. ERTL